

**DELIBERAZIONE 2 OTTOBRE 2014**  
**469/2014/E/EEL**

**APPROVAZIONE DI CINQUE VERIFICHE ISPETTIVE NELL'AMBITO DELL'ISTRUTTORIA**  
**CONOSCITIVA RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA**  
**ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 2 ottobre 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, di approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2013, 475/2013/E/eel (di seguito: deliberazione 475/2013/E/eel), recante "Avvio di un'istruttoria conoscitiva relativa all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica";
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 592/2013/A, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014 dell'Autorità;
- la deliberazione 29 maggio 2014, 239/2014/E/eel, recante "Approvazione di tre verifiche ispettive nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva relativa all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica" (di seguito: deliberazione 239/2014/E/eel);
- la determina della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità n. 56/DAGR/2013, di approvazione del Piano Operativo dell'Autorità.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- la deliberazione 475/2013/E/eel ha avviato un'istruttoria conoscitiva relativa all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica;
- nell'ambito della suddetta istruttoria, sono state effettuate raccolte di dati relativi:
  - alla consistenza e alle caratteristiche del parco contatori installato;
  - alle responsabilità delle attività relative al servizio di misura;
  - al funzionamento della tele-lettura e del tele-controllo dei contatori;
  - alla puntualità e all'esattezza dei dati di misura forniti al GSE e ai venditori;
  - ai corrispettivi economici applicati;
- la medesima deliberazione 475/2013/E/eel prevede che nel corso dello svolgimento dell'istruttoria conoscitiva siano effettuate, tra l'altro, verifiche ispettive;
- la deliberazione 239/2014/E/eel ha approvato tre verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di energia elettrica, rimandando a un successivo provvedimento l'eventuale approvazione di ulteriori verifiche ispettive, a seguito dell'analisi dei dati raccolti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva sopra menzionata;
- tra giugno e luglio 2014, le imprese distributrici hanno consegnato all'Autorità un questionario contenente numerosi dati relativi al servizio di misura dell'energia elettrica;
- tra luglio e settembre 2014, l'Autorità ha effettuato il primo ciclo di tre verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di energia elettrica.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- procedere a una seconda serie di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici, individuate utilizzando i seguenti criteri: i) numerosità delle misure da rilevare; ii) completezza e coerenza dei questionari consegnati nell'ambito della raccolta dati sopra menzionata;
- finalizzare l'attività ispettiva alla verifica delle modalità di espletamento di tutto o di parte del servizio di misura dell'energia elettrica, con particolare riguardo:
  - a) al funzionamento dei sistemi di acquisizione dei dati di misura;
  - b) alle modalità di validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica;
  - c) alle modalità di trasmissione dei dati di misura;
  - d) ai corrispettivi di misura richiesti dal gestore di rete per le attività svolte su richiesta di altri operatori

## **DELIBERA**

1. di approvare cinque (5) verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di energia elettrica, da attuare entro il 31 marzo 2015, secondo le modalità previste nel documento “*Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici in materia di erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica*”, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 2 (due) giorni lavorativi, all’impresa interessata di un avviso recante copia del presente provvedimento, nonché l’indicazione del giorno e dell’ora in cui sarà effettuata la verifica ispettiva;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di inviare le lettere di incarico di cui all’articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
4. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio-31 dicembre 2014.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

2 ottobre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*